

Prot. n. _____ /

Reggio Emilia, **martedì 2 novembre 1999**

Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato a norma della Direttiva europea ascensori n. 95/16/CE, recepita con D.P.R. n. 162 del 30/04/99

Indicazioni di carattere tecnico-amministrativo riguardanti il rilascio del nulla-osta all'esercizio di ascensori e montacarichi.

Questi appunti hanno lo scopo di fornire un metodo uniforme di comportamento, per il rilascio del nulla osta all'esercizio di ascensori e montacarichi.

Per meglio comprendere l'evoluzione del metodo col quale vengono rilasciati i citati nulla-osta, si riporta, di seguito, la vecchia procedura normata dal DPR 1767/51 e le nuove procedure, transitorie e definitive, regolamentate dal DPR 162/99.

Indice del documento:

1. la vecchia normativa
2. la norma transitoria
3. la norma definitiva

1. LA VECCHIA NORMATIVA

Per ottenere la licenza di impianto ed esercizio di un ascensore o montacarichi, si devono presentare all'Ufficio Impianti Tecnologici del Comune i seguenti documenti.

1. richiesta della licenza di impianto;
2. richiesta della licenza di esercizio;
3. progetto dell'impianto in triplice copia

Successivamente l'ufficio impianti tecnologici del Comune provvede a:

4. trasmettere all'ISPESL o all'Ispettorato del Lavoro il suddetto progetto, in duplice copia, affinché venga esaminato;
5. previo parere favorevole dell'IspeSl o dell'Ispettorato del Lavoro, viene concessa al proprietario la licenza di impianto;
6. copia della licenza viene trasmessa all'ISPESL o all'Ispettorato del Lavoro.

In seguito, ultimati i lavori di costruzione, il proprietario richiede l'omologazione all'ISPESL o all'Ispettorato del Lavoro.

Dopo l'omologazione, l'ISPESL o l'Ispettorato del Lavoro trasmettono all'Ufficio comunale competente il libretto e la targa di immatricolazione

Copia del menzionato libretto viene inviata dall'ISPESL all'AUSL.

Si precisa che nella presentazione dei suddetti documenti non è obbligatorio attenersi all'ordine cronologico citato.

A questo punto il compito degli enti omologatori è terminato.

Il Responsabile dell'Ufficio Impianti tecnologici del Comune per consentire un regolare svolgimento delle verifiche periodiche da parte dell'AUSL, prima di rilasciare il libretto e la targa di immatricolazione, deve:

7. far firmare al proprietario e al tecnico della ditta manutentrice, previa visione del contratto di manutenzione, pag. 3 del libretto di immatricolazione;
8. compilare pag. 15 o 16 del libretto di immatricolazione indicando in modo specifico le date di rilascio delle licenze di impianto e di ESERCIZIO (a decorrere dal _____).
9. comunicare all'AUSL la data di rilascio della licenza di esercizio.

Può essere consentito adottare metodiche diverse per il rilascio delle licenze di impianto e di esercizio.

Da questo momento, l'ascensore è soggetto al controllo della AUSL

2. LA NORMA TRANSITORIA (Art. 19 DPR 162/99)

Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono sprovvisti della certificazione CE di conformità ovvero della licenza di esercizio di cui all'Art. 6 della Legge 1415/42, nonché gli impianti di cui al comma 1 si intendono legittimamente messi in servizio se, entro un anno (25/06/2000) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il proprietario o il suo legale rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale **l'esito positivo del collaudo** effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento:

- a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 1415/42 e dall'ISPESL;
- b) da un organismo di certificazione di cui all'Art. 9 del DPR 162/99;
- c) da un installatore avente il proprio sistema di qualità certificato ai sensi del DPR 162/99;
- d) con autocertificazione dell'installatore corredata da una perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo.

Dato quanto sopra emerge che può essere discutibile il fatto che venga ancora rilasciata la licenza di impianto.

Verrebbe rilasciata soltanto la licenza di esercizio previo collaudo positivo a condizione che il proprietario o il suo legale rappresentante indichi ed alleghi alla richiesta della licenza di esercizio (Art. 12 DPR 162/99), quanto segue:

- a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;
- b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
- c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del costruttore del montacarichi (DPR 459/96);
- d) la ditta incaricata della manutenzione dell'impianto;
- e) il soggetto incaricato ad effettuare le verifiche **periodiche biennali sull'impianto.(non più di esclusiva competenza dell'AUSL).**

Nel caso l'ascensore o il montacarichi venga collaudato dall'ISPESL sarebbe auspicabile che il certificato di collaudo fosse costituito dal libretto di omologazione.

In questo caso a differenza del vecchio metodo occorrerebbe, prima di rilasciare all'utente il libretto di immatricolazione provvedere, se giuridicamente possibile, a far firmare pag. 3 del libretto alle sotto elencate persone:

- A) al proprietario;
- B) al soggetto addetto alle verifiche periodiche biennali (AUSL, ARPA, organismo notificato);
- C) al tecnico abilitato della ditta manutentrice.

Successivamente compilare pag. 15 o 16 del libretto di immatricolazione nella parte riguardante "LICENZA DI ESERCIZIO".

Nel caso l'impianto venga collaudato da un altro Organismo si dovrà seguire, per il rilascio della licenza di esercizio, una procedura analoga Tale procedura può consistere in una comunicazione scritta(Art.12 punto 3 DPR 162/99)..

3. LA NORMA DEFINITIVA (art. 12 DPR 162/99)

MESSA IN ESERCIZIO DEGLI ASCENSORI E MONTACARICHI IN SERVIZIO PRIVATO

E' soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al Comune competente per territorio la messa in esercizio di montacarichi e degli ascensori non destinati ad un servizio pubblico di trasporto.

La comunicazione sopra indicata deve effettuarsi entro 10 giorni dalla **data della dichiarazione di conformità dell'impianto** di cui all'Art. 6 -comma 5 , lettera a)DPR 162/99 e deve contenere:

- a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;
- b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
- c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del montacarichi, ai sensi dell'Art. 2 comma 2, del DPR 459/96;
- d) la copia della dichiarazione di conformità di cui all'Art. 6 comma 5 del DPR 162/99;
- e) l'indicazione della Ditta, abilitata ai sensi della Legge 46/90, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;
- f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'Art. 13, comma 1 (DPR162/99), *che abbia accettato l'incarico;*
- g) l'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche (A.U.S.L, A.R.P.A., Ispettorato del Lavoro, Organismo di Certificazione Notificato).

Con la speranza di aver fornito, nel corso di questo primo incontro, elementi utili per il rilascio della licenza di esercizio o di immatricolazione di ascensori e montacarichi, si rimane in attesa di eventuali ulteriori circolari esplicative.

Il Referente del gruppo Ing. Ivan Fontanesi